

Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra

Eretta in Ente Giuridico con Decreto della R. Prefettura di Milano 25 Giugno 1917, N. 1142

SEDE CENTRALE: MILANO VIA SILVIO PELLICO, 8

Sezione di

Appello di costituzione.

Mutilati e Invalidi d'Italia!

Fieri e felici di aver sofferto e versato il nostro sangue per il paese e per le idee di giustizia e di umanità che difendemmo sul campo di battaglia, oggi ci sentiamo circondati di considerazione e di rispetto. La Nazione tutta, oggi, è intorno a noi con le sue opere di assistenza e di conforto, al fine di lenire le nostre sofferenze e di ravvivare, ove ne fosse la necessità, il nostro animo. E' una gara pietosa nella quale ognuno prodiga i tesori dei suoi sentimenti migliori e le risorse consentite dalla propria condizione sociale.

Noi di ciò siamo grati e riconoscenti.

Il domani però sarà per noi pieno di difficoltà. Noi ricusiamo, d'altra parte, di chiedere alla pubblica beneficenza i mezzi d'esistenza che le nostre pensioni militari non basteranno ad assicurarci. Noi dobbiamo, noi vogliamo lavorare. Abbiamo il dovere di essere sempre degli italiani uniti alla Nazione, dei cittadini capaci di sovvenire ai bisogni della famiglia.

Noi accettiamo con lieto animo di essere dei mutilati, degli invalidi di guerra; sdegniamo di essere considerati dei vinti.

Mutilati e Invalidi d'Italia!

Vi sono in mezzo a noi uomini di tutte le classi sociali, vi sono dei poveri e dei ricchi, colti ed incolti, lavoratori del pensiero, lavoratori della terra e dell'officina. Bisogna che noi tutti siamo uniti in una Associazione che avrà per scopo la difesa dei nostri interessi morali e materiali.

Stringiamoci in una grande Associazione. Il nostro interesse lo reclama, il nostro sentimento lo impone. Nelle traversie della vita, la solidarietà, che è mezzo potente di azione e di difesa, deve riunirci in un fascio di forze rigogliose e proficue. Formeremo così una armata sublime che sarà la prova vivente della forza morale e della generosità delle genti di nostra stirpe. Iniziamo l'opera nostra mandando un fervido saluto ai compagni d'arme che sulle varie fronti lottano contro il militarismo tedesco, ed auguriamo di averli presto vittoriosi fra noi, per riprendere le battaglie civili del lavoro e dell'umano progresso.

Milano, li 29 Aprile 1917.

POSTULATI PRINCIPALI DELL' ASSOCIAZIONE:

1. Affermazione di principio. Intendimenti morali. — 2. Tutela dei diritti dei mutilati e riformati di guerra verso lo Stato. — 3. Sollecitare la modificazione della legge votata dal Parlamento a favore dei mutilati e delle tabelle delle indennità. — 4. Provocare dallo Stato norme più favorevoli per il collocamento dei mutilati di guerra presso le amministrazioni sta-

tali e gli enti locali. — 5. Assistere gl'invalidi della guerra durante il periodo transitorio che intercorre tra la loro dimissione dai luoghi di cura e la sistemazione definitiva con la liquidazione dell'indennità annua. — 6. Impianto di apposito ufficio di collocamento al quale possano far capo industriali e commercianti per l'impiego degli invalidi di guerra. — 7. Sorveglianza presso le ditte che occupano i mutilati, affinché non si avvalgano dell'infermità di questi ultimi a fine di speculazione. — 8. Studio legale della situazione dei mutilati operai, nei confronti della legge sugli infortuni del lavoro, e norme protettive da reclamare dal Governo. — 9. Indurre i mutilati, con opera di persuasione, a sottoporsi alla rieducazione professionale, essendo loro garantita la intangibilità delle pensioni. — 10. Accentramento di tutte le iniziative pro mutilati, coordinando l'erogazione della beneficenza ad essi assegnata. — 11. Nomina di rappresentanti diretti dell'Associazione in tutti gli organismi che si occupano delle sorti dei mutilati. — 12. Volgarizzazione delle norme e della procedura riguardante la liquidazione delle pensioni e lo stato giuridico dei mutilati. — 13. Opera di sorveglianza e di stimolo perchè vengano assegnate con equità le pensioni alle famiglie dei caduti. — 14. Costituzione di un ufficio legale per la difesa dei mutilati nelle vertenze con lo Stato per la liquidazione delle pensioni. — 15. Assistenza medico-legale.

ESTRATTO DELLO STATUTO

Costituzione. - Soci. - Sede e Oggetto dell'Associazione

Art. 1. - Fra gli attuali fondatori e coloro che aderiranno in avvenire è costituita l'Associazione Nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2. - La Sede centrale della Società è a Milano ma verranno istituite sezioni e rappresentanze nelle altre città dello Stato.

Art. 3. - La Società si propone come oggetto:
a) di mantenere fra i mutilati e gli invalidi della guerra il sentimento di fratellanza e in omaggio alla Patria il ricordo e la tradizione gloriosa della Guerra antitedesca; *b)* di venire in aiuto morale e materiale a tutti i suoi membri effettivi con tutti i mezzi che può ispirare la solidarietà sociale; *c)* di servire da intermediaria gratuita nelle relazioni fra padrone ed operai, fra impiegati ed aziende o ditte; *d)* di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti quando siano dimenticati o misconosciuti; *e)* di adoperarsi per procacciare impiego e lavoro ai propri aderenti.

Art. 4. - La Società si compone di Soci effettivi, donatori, benefattori, membri d'onore.

DEI SOCI.

Art. 5. - Sono Soci effettivi tutti coloro che ad accertamento avvenuto dei titoli presentati saranno trovati nelle condizioni di Invalido o Mutilato di guerra ed è stabilito per questi una quota annua di L. 6 (sei) pagabile mensilmente in quote di L. 0.50, e godono di tutti i diritti e vantaggi dell'Associazione garantiti mediante l'articolo precedente.

Art. 6. - Sono Soci fondatori coloro che sottoscrissero la scheda di Associazione entro il 30 Agosto 1917.

Art. 7. - Sono Soci donatori coloro che, senza il fine di partecipare ai vantaggi sociali, contri-

buiscono mediante doni o sottoscrizioni non inferiori alle L. 10 (dieci) annue a dare prosperità e incremento all'Associazione.

Art. 8. - Sono Soci benefattori coloro che mediante quote non inferiori a L. 50.— (cinquanta) annue, apportano alla Associazione un vantaggio materiale e finanziario considerevole.

I Soci donatori e benefattori possono anche sottoscrivere per una volta tanto, purché in misura non inferiore alle L. 100.— (cento) quanto ai donatori, e di L. 200.— (duecento) quanto ai benefattori.

I donatori potranno in qualunque tempo acquistare il titolo di benefattori versando la differenza.

Art. 9. - Avranno titolo di membri di onore tutte quelle personalità militari, scientifiche, letterarie, artistiche e politiche, le quali avranno portato alla Società l'appoggio dell'autorità del loro nome, la generosità di servizi distinti o il concorso delle loro conoscenze tecniche e della competenza professionale.

Art. 10. - Possono essere Soci effettivi anche coloro che non avendo domicilio o impiego in Milano e nella località ove risiedono gruppi e associazioni consimili, si trovino nella condizione di invalidi per mutilazione, ferite, lesioni o malattie croniche contratte alla fronte, facendo obbligo di iscriversi alla sezione più prossima alla loro residenza. Possono pure essere Soci effettivi gli orfani e le vedove dei militari morti sul campo dell'onore o deceduti in seguito a ferite, lesioni o malattie contratte alla fronte.

Art. 11. - Per ogni controversia giudiziale colla Sede centrale di Milano, il domicilio legale è, per tutti i Soci e per tutti i contraenti della Società, fissato in Milano nella Sede dell'Associazione.